



Assicurazione NATURA

Condizioni complementari d'assicurazione (CCA)

	Art.	
I. Concetto e contenuto		I. Concetto e contenuto
Assicurazione complementare	1	
Contenuto	2	1 Assicurazione complementare
Malattia e infortunio	3	1.1 L'assicurazione NATURA vale quale assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per tutte le questioni non esplicitamente regolate in queste Condizioni complementari d'assicurazione valgono le disposizioni legali come pure le Condizioni generali d'assicurazione per le assicurazioni complementari per spese di guarigione (CGA).
II. Prestazioni		1.2 abrogato.
A. Medicina alternativa		1.3 Per gli assicurati che hanno concluso una forma particolare d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 62 LAMal (p.es. HMO, modello del medico di famiglia) valgono inoltre le relative Condizioni particolari d'assicurazione (CPA).
Entità delle prestazioni	4	
Degenze in ospedale	5	2 Contenuto
Trattamento curativo	6	2.1 Dall'assicurazione NATURA vengono versate delle prestazioni per trattamenti e medicinali secondo i metodi della medicina alternativa, per la promozione della salute e la prevenzione.
B. Promozione della salute		2.2 L'assicurazione NATURA può essere conclusa nelle sue varianti NATURA o NATURA ^{plus} .
Entità delle prestazioni	7	3 Malattia e infortunio
C. Prevenzione		Le prestazioni dell'assicurazione NATURA vengono accordate in caso di malattia ed infortunio.
Entità delle prestazioni	8	II. Prestazioni
III. Disposizioni varie		A. Medicina alternativa
Economicità dei trattamenti	9	
Obbligo di collaborazione	10	4 Entità delle prestazioni
		In base alle seguenti disposizioni vengono assunti i costi fatturati per trattamenti e medicinali (unicamente preparati omeopatici, fitoterapeutici e antroposofici) riconosciuti dall'assicuratore, i quali sono in connessione a metodi di cura alternativi vincolati alla medicina naturalista e alla medicina tradizionale, eseguiti o prescritti da medici oppure da medici naturalisti e terapeuti riconosciuti dall'assicuratore:
		4.1 Per medici, autorizzati ad esercitare per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e per i medici naturalisti riconosciuti dall'assicuratore, i quali sono in possesso di un permesso cantonale

per l'esercizio di uno studio medico-naturalista e che inoltre quali membri A dell'Associazione Svizzera di Naturopatia hanno superato un esame riconosciuto dall'assicuratore, vengono accordate le seguenti prestazioni per anno civile:

NATURA:	75 %, al massimo CHF 4'000
NATURA ^{plus} :	75 %, al massimo CHF 6'000

- 4.2 Per altri medici naturalisti e terapeuti che sono in possesso di un permesso cantonale per l'esercizio della professione e che dispongono di un diploma riconosciuto dall'assicuratore, i quali possono inoltre dimostrare delle nozioni professionali qualificate, vengono accordate le seguenti prestazioni per anno civile:

NATURA:	75 %, al massimo CHF 1'500
NATURA ^{plus} :	75 %, al massimo CHF 2'000

Queste prestazioni vengono accordate solo per i trattamenti, per i quali il medico naturalista, risp. il terapeuta è stato riconosciuto dall'assicuratore.

- 4.3 Se nel corso di un anno civile vengono richieste prestazioni secondo l'art. 4.1 come pure secondo l'art. 4.2, tenendo conto del rispettivo limite di prestazioni, viene risarcito un importo totale massimo di:

NATURA:	CHF 4'000
NATURA ^{plus} :	CHF 6'000

- 4.4 L'assicuratore possiede un elenco dei trattamenti da lui riconosciuti, nonché dei medici naturalisti e terapeuti da lui riconosciuti. Questi elenchi vengono aggiornati continuamente e possono essere consultati alla sede principale dell'assicuratore o ne può essere richiesto un estratto.

5 Degenze in ospedale

Dall'assicurazione NATURA non vengono accordate prestazioni per degenze in ospedale. Restano riservate le prestazioni secondo l'art. 4.

6 Trattamento curativo

Le prestazioni assicurate vengono accordate solo se viene effettuato un trattamento curativo. Trattamenti profilattici non vengono risarciti.

B. Promozione della salute

7 Entità delle prestazioni

- 7.1 Per provvedimenti atti alla promozione della salute nei settori della ginnastica dorsale (compresi i programmi collegati), fitness, gravidanza, corsi riguardo altri temi della salute e per smettere di fumare, viene accordato il 50% dei costi fatturati, al massimo però CHF 200 per anno civile. Se nel corso dello stesso anno civile vengono effettuate misure atte alla promozione della salute in diversi settori, la prestazione massima accordata ammonta a CHF 500 per anno civile.

- 7.2 Con lo scopo di salvaguardare la qualità, vengono accordate solo prestazioni a fornitori di prestazioni

riconosciuti dall'assicuratore. Le prestazioni si possono far dipendere dall'esecuzione effettiva del provvedimento.

- 7.3 L'assicuratore possiede un elenco delle misure e dei corsi riconosciuti, nonché dei fornitori di prestazioni da lui riconosciuti. Questo elenco viene aggiornato continuamente e può essere consultato presso l'assicuratore o ne può essere richiesto un estratto.

C. Prevenzione

8 Entità delle prestazioni

- 8.1 Per misure mediche di prevenzione effettuate o prescritte da un medico, autorizzato ad esercitare per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, viene assunto il 90% dei costi fatturati, al massimo però CHF 500 per anno civile.

- 8.2 L'assicuratore possiede un elenco delle misure di prevenzione da lui riconosciute, che aggiorna continuamente. L'elenco può essere consultato presso l'assicuratore o ne può essere richiesto un estratto.

III. Disposizioni varie

9 Economicità dei trattamenti

Dall'assicurazione NATURA non vengono accordate prestazioni per trattamenti o provvedimenti non economici. Quali trattamenti o provvedimenti non economici sono considerati, quelli che non si limitano a quanto richiesto dall'interesse dell'assicurato e dallo scopo del trattamento.

10 Obbligo di collaborazione

Per poter usufruire di prestazioni, l'assicurato deve presentare all'assicuratore al più presto le fatture originali, che devono indicare la data, il tipo ed i costi dei provvedimenti e dei medicinali. Inoltre devono essere fornite indicazioni sugli aspetti della malattia.



CONCORDIA
Bundesplatz 15
6002 Lucerna
Telefono 041 228 01 11
www.concordia.ch
info@concordia.ch